

COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera CC n.146 del 12/11/1993

Modificato ed integrato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale:
- n.69 del 28/10/2016

INDICE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE E FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 2 - COMPITI

ARTICOLO 3 - COMPETENZE ED ATTIVITÀ

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE

ARTICOLO 5 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

ARTICOLO 6 - COMPITI DELLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 7 - PERIODICITÀ DELLE SEDUTE

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE

ARTICOLO 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI

ARTICOLO 10 - COMPITI DI SEGRETERIA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONI DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI

ARTICOLO 12 - CONSULTAZIONI ED UDIENZE CONOSCITIVE

ARTICOLO 13 - COMMISSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 15 - NORME DI LEGGE

ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE E FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei Gruppi Consiliari alla determinazione della politica amministrativa del Comune di Cattolica, oltre che per consentire una più spedita ed approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio Comunale e per ogni altro compito di controllo e di studio che il Consiglio stesso intenderà conferire, secondo le disposizioni dell'Articolo 29 dello Statuto del Comune di Cattolica, sono istituite le Commissioni Consiliari permanenti.

In relazione all'organizzazione interna dell'Amministrazione e alla tipologia e strutturazione dei servizi comunali sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

1. Attività Istituzionali ed Economiche;
2. Territorio e Ambiente;
3. Scuola, Cultura, Pari Opportunità e Servizi Sociali;
4. Controllo e Garanzia.

Sono di competenza della Commissione Attività Istituzionali ed Economiche le materie riguardanti il personale, la Polizia Municipale, il bilancio, il turismo, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Sono di competenza della Commissione Territorio e Ambiente le materie riguardanti l'urbanistica, l'edilizia privata, i lavori pubblici, i trasporti, l'ambiente e la casa.

Sono di competenza della Commissione Scuola, Cultura, Pari Opportunità e Servizi Sociali le materie riguardanti l'istruzione, la cultura, le politiche giovanili, le pari opportunità, lo sport ed il tempo libero, la sanità e il sociale .

Sono di competenza della Commissione Controllo e Garanzia le seguenti materie:

- a) controllo su atti delle istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché società, associazioni, fondazioni e comitati ove il comune partecipa;
- b) verifica i tempi e le modalità di esecuzione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;
- c) svolge attività di approfondimento e controllo su questioni di particolare rilevanza demandate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dalla Sindaca/dal Sindaco.

È ricondotta nella competenza della Commissione stessa, qualora se ne ravvisi l'opportunità, la facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'integrazione delle proprie competenze con materie ulteriori rispetto a quelle sopra individuate.

La Commissione riferisce al Consiglio Comunale almeno una volta l'anno sulle attività svolte, secondo le modalità concordate tra il Presidente del Consiglio Comunale ed il Presidente della Commissione.

Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica tutta la legislatura e vengono rinnovate entro sessanta giorni dalla data di elezione della Sindaca/del Sindaco.

ARTICOLO 2

COMPITI

Le Commissioni Consiliari permanenti, ferme restando le prerogative, le funzioni ed i poteri degli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaca/Sindaco) e delle Commissioni previste dall'ordinamento comunale secondo quanto stabilisce la legge, hanno compiti di elaborazione, di consultazione, di studio, di controllo sulle materie di loro competenza.

ARTICOLO 3

COMPETENZE ED ATTIVITÀ

Le Commissioni Consiliari permanenti si occupano di:

- formulare al Consiglio Comunale relazioni, proposte o pareri su progetti di deliberazioni all'esame del Consiglio Comunale;
- elaborare proposte di iniziative di carattere programmatico, in ordine alle specifiche competenze;
- esaminare in via preventiva le scelte e le proposte di bilancio trasmesse dalla Giunta Municipale.

Le Commissioni Consiliari permanenti inoltre procedono all'organizzazione di pubbliche udienze conoscitive ed alla formulazione di proposte di dibattiti, incontri, convegni su temi specifici allo scopo di sviluppare anche il collegamento con le forze sociali della città.

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE

Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da un Consigliere per ciascun gruppo rappresentato in Consiglio Comunale dal quale vengono designati.

Essi vengono eletti dal Consiglio Comunale e rappresentano percentualmente un numero di voti pari al numero dei Consiglieri comunali che compongono il gruppo di cui sono espressione.

Non ne sono membri, ma possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, la Sindaca/il Sindaco e gli Assessori comunali.

È facoltà della Commissione avvalersi della presenza nelle riunioni di esperti designati nel numero massimo di uno per ciascun gruppo consiliare, senza diritto di voto. Inoltre, il o la Presidente, nel caso lo ritenga opportuno ai fini dello svolgimento dei lavori della Commissione, può avvalersi anche della presenza di dipendenti del Comune.

ARTICOLO 5

PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Ogni Commissione Consiliare permanente elegge al proprio interno un o una Presidente ed un o una Vicepresidente, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia è designato tra i consiglieri di minoranza.

ARTICOLO 6

COMPITI DELLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il o la Presidente convoca la Commissione Consiliare permanente fissandone l'ordine del giorno e presiede le sedute. Stabilisce il calendario delle consultazioni e delle udienze conoscitive decise dalla Commissione.

ARTICOLO 7

PERIODICITÀ DELLE SEDUTE

Le Commissioni Consiliari permanenti si riuniscono di norma una volta al mese.

ARTICOLO 8

CONVOCAZIONE

Le Commissioni Consiliari permanenti sono convocate su iniziativa del loro Presidente o su richiesta di almeno due quinti dei loro componenti qualora si ravvisino argomenti di interesse generale non riguardanti proposte sottoposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Le Commissioni possono essere altresì convocate su richiesta del Consiglio Comunale, della Sindaca/del Sindaco o della Giunta Municipale.

Qualora l'oggetto investa materie rientranti nelle competenze di più Commissioni, esse possono essere convocate congiuntamente dai loro Presidenti, che tratteranno congiuntamente le materie medesime o in altra forma che essi riterranno più opportuna. Nelle sedute congiunte, previo accordo tra i Presidenti, è fatta possibilità di trattare temi afferenti ad un'unica Commissione, e gli stessi saranno gestiti dalla singola Commissione di riferimento in piena autonomia.

Il Presidente, compatibilmente con i tempi a disposizione, si predispone a far pervenire ai commissari gli avvisi di convocazione con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione; il termine può essere ridotto in caso di comprovata urgenza a un giorno.

Nel caso di Commissioni convocate per esaminare le proposte sottoposte all'Ordine del giorno del Consiglio comunale occorre rispettare il limite minimo di tre giorni antecedenti la seduta del Consiglio comunale medesimo.

Contestualmente l'avviso è inviato alla Sindaca/al Sindaco, agli Assessori competenti per materia ed ai capigruppo consiliari.

ARTICOLO 9

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI DELLE COMMISSIONI

Per la validità delle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti occorre la presenza della maggioranza dei commissari ovvero intesa nella metà più uno dei suoi componenti compreso il o la Presidente o il o la Vicepresidente della Commissione.

Nel caso di assenza di un commissario, quest'ultimo potrà delegare un sostituto all'interno del gruppo consiliare di appartenenza.

Qualora si raffiguri una parità la seduta potrà ritenersi valida su disposizione del suo Presidente che si potrà avvalere in questo caso del valore doppio della sua figura dato da quella di Commissario e da quella di Presidente.

Sull'esame preliminare delle proposte sottoposte al Consiglio comunale le Commissioni non esprimono una votazione e non è richiesto alcun quorum per la validità delle sedute.

Le Commissioni permanenti in quanto organi istituzionali preposte all'analisi, approfondimento e controllo dell'attività amministrativa economica e sociale dell'Ente possono su specifici argomenti non sottoposti all'ordine del giorno del consiglio Comunale esprimere una votazione che seppure non vincolante ne designa il parere e l'intento della commissione stessa.

La validità delle decisioni delle Commissioni è data dal voto favorevole della maggioranza dei Commissari presenti.

ARTICOLO 10

COMPITI DI SEGRETERIA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Le funzioni di Segretario vengono espletate da un dipendente del Comune, designato dalla Giunta Municipale, con il compito di redigere il verbale delle sedute.

Tale dipendente, appartenente ad uno dei settori o servizi le cui attività rientrano all'interno della Commissione, viene di concerto dagli operatori apicali dei settori o servizi di cui sopra. In caso di mancato accordo, esso sarà designato dal Segretario Generale.

I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione, letti ed approvati nella prima seduta successiva, sono raccolti in un apposito registro.

ARTICOLO 11

ORGANIZZAZIONI DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI

La Sindaca/il Sindaco o suo delegato può, qualora lo ritenga opportuno, convocare almeno una volta al mese i Presidenti con invito esteso anche ai capigruppo consiliari per il coordinamento del lavoro.

ARTICOLO 12

CONSULTAZIONI ED UDIENZE CONOSCITIVE

Le Commissioni Consiliari permanenti possono:

- chiedere pareri agli amministratori comunali;
- stabilire modi e tempi della consultazione delle rappresentanze della società civile ed udienze conoscitive su particolari argomenti;
- convocare i responsabili degli uffici e dei procedimenti, nonché i dipendenti del Comune e di aziende ad esso collegate.

ARTICOLO 13

COMMISSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'Articolo 30 dello Statuto del Comune di Cattolica Commissioni Speciali temporanee con il compito di esaminare problemi specifici legati alla vita dell'Ente. Il Consiglio Comunale può indicare oggetto, tempi e dotazioni della Commissione.

ARTICOLO 14

CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE

Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi in cui, per comprovati motivi di riservatezza, la Commissione stessa a maggioranza dei membri presenti e votanti decide di rendere segreta la seduta. Le Commissioni possono svolgersi, su iniziativa dei loro Presidenti o su richiesta di almeno due quinti dei loro componenti, in via telematica. Le riprese delle sedute delle Commissioni sono disciplinate con le stesse modalità delle riprese delle sedute del Consiglio Comunale di cui all'Articolo 6-bis del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Dalla convocazione delle Commissioni è data pubblicità attraverso l'Albo Pretorio e i canali di comunicazione istituzionali del Comune.

ARTICOLO 15

NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente regolamento valgono le vigenti norme di legge.

ARTICOLO 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera che lo approva all'Albo pretorio.